



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Uffici di staff del Sindaco

Prot. gen. 57373

Ai Sindaci dei Comuni di
Brugherio
Cologno Monzese
Milano
Monza

COMUNE DI MILANO
S RELAZIONI ISTITUZI
PG 472511/2015
CITTÀ DI SESTO SAN G
Del 03/09/2015
(S) S-RELAZIONI CON LA C
03/09/2015

**CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE COORDINATA DEL PARCO LOCALE DI
INTERESSE SOVRACOMUNALE MEDIA VALLE LAMBRO TRA I COMUNI DI BRUGHERIO, COLOGNO
MONZESE, MILANO, MONZA E SESTO SAN GIOVANNI**

Si allega alla presente l'originale della convenzione in oggetto firmata questa mattina presso la sala Giunta del Comune di Sesto San Giovanni.

Cordiali saluti.

Sesto San Giovanni, 02/09/2015

Uffici di Staff del Sindaco
e della Giunta

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE COORDINATA DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE MEDIA VALLE LAMBRO TRA I COMUNI DI BRUGHERIO, COLOGNO MONZESE, MILANO, MONZA E SESTO SAN GIOVANNI

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) e facendo seguito al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 9 ottobre 2013, i Comuni di Brugherio, Cologno Monzese, Milano, Monza e Sesto San Giovanni, si convenzionano per la gestione associata delle funzioni e dei servizi necessari all'attuazione delle politiche territoriali omogenee interessanti il "Parco Locale d'Interesse Sovracomunale Media Valle Lambro".

2. Oggetto della convenzione è la costituzione di un ufficio comune cui affidare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo delle attività attinenti alla gestione tecnico-amministrativa, alla promozione ed alla vigilanza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Media Valle Lambro.

3. La convenzione viene deliberata dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti e sottoscritta dai Sindaci.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

1. I Comuni firmatari si propongono di tutelare, riqualificare e valorizzare il territorio fluviale e metropolitano del PLIS mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Promuovere lo studio, la conservazione e/o il miglioramento della qualità ambientale e della continuità dell'ecosistema fluviale del Lambro nel suo tratto urbano, dell'assetto idrogeologico dell'area interessata dal suo alveo, della specificità del paesaggio culturale evolutivo del territorio della sua Media Valle, delle criticità generate dalla sua pressione antropica, della connessione con i parchi regionali e PLIS limitrofi.
- b) Indirizzare ed armonizzare le attività, dei comuni firmatari, di pianificazione urbanistica, e-programmazione territoriale, realizzazione di opere, manutenzione delle aree pubbliche, dei percorsi, delle piantagioni, delle attrezzature esistenti e future relative al territorio del Parco.
- c) Proporre l'approvazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), di uno o più Regolamenti, del Piano Attuativo del Parco, nonché di ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento per la pianificazione/programmazione negoziata.
- d) Sostenere e organizzare forme di collaborazione con gli agricoltori (mediante supporto tecnico ed eventualmente economico, finalizzato al mantenimento od alla reintroduzione di colture tradizionali e/o biologiche, favorendo la diversificazione delle funzioni agricole, nonché usi alternativi di valorizzazione del territorio), con gli enti ed i privati (anche tramite convenzioni, al fine di agevolare la fruizione pubblica delle aree all'interno del Parco), con le associazioni ambientaliste, con le imprese sociali e con le altre associazioni operanti per la tutela e la valorizzazione di aree del Parco, con i comuni limitrofi ai fini dell'estensione territoriale del Parco, con le scuole del territorio di ogni ordine e grado.
- e) Attivare la vigilanza del territorio avvalendosi, per le rispettive competenze, della Polizia Locale dei Comuni aderenti e del Servizio di Vigilanza Ecologica volontaria.
- f) Promuovere e organizzare attività e progetti di educazione ambientale, nonché la diffusione delle informazioni sul Parco e sulle attività organizzate sul suo territorio.

- g) Valorizzare le risorse dei Comuni aderenti, attraverso una loro gestione coordinata, al fine del raggiungimento dei presenti obiettivi.
- h) Valutare la possibilità, utilità e sostenibilità di modificare la forma di gestione del Parco e proporre la sua trasformazione in un soggetto giuridicamente autonomo.

2. Le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma si attuano in particolare attraverso l'espletamento delle attività di cui alla D.G.R. 6148/2007, rispettivamente da parte dell'Assemblea dei Sindaci, di cui al successivo art. 5, per gli aspetti di indirizzo, e da parte dell'Ufficio operativo di gestione del Parco, di cui al successivo art. 6, per gli aspetti gestionali.

Art. 3 – Comuni sottoscrittori


1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra i Comuni sottoscrittori.
2. Questi ultimi concorrono all'attuazione dei processi di pianificazione, programmazione e gestione del progetto, oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione le risorse finanziarie e le competenze tecnico - organizzative.
3. Essi si impegnano a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2, ed al pagamento degli oneri di competenza.

Art. 4 - Comune Capo Convenzione

1. Il ruolo di Comune Capo Convenzione è assegnato al Comune di Sesto San Giovanni.
2. Al Comune Capo Convenzione spettano funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa dell'Assemblea dei Sindaci e la predisposizione dei relativi atti. Cura altresì gli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto deciso dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Comune Capo Convenzione prevede nei propri strumenti di programmazione finanziaria, appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali sono accertate le entrate ed impegnate le spese. La gestione di detti capitoli è attribuita al Responsabile dell'Ufficio operativo di gestione del Parco o al Dirigente del Settore del Comune Capo Convenzione a cui sono affidate le attività di gestione del verde.

Art. 5 – Assemblea dei Sindaci

1. Il ruolo di indirizzo e controllo sugli atti e sugli interventi inerenti alle attività del PLIS spetta all'Assemblea dei Sindaci, costituita dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati.
2. All'Assemblea dei Sindaci, nell'ambito della propria attività di indirizzo e controllo delle attività di seguito elencate e nei limiti di quanto specificato al successivo comma 3, compete:
 - a) l'approvazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI);
 - b) la proposizione ai Comuni dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione relativamente al Parco e del Piano Attuativo;
 - c) l'assunzione dei necessari provvedimenti di programmazione e gestione economico-finanziaria e la predisposizione ed approvazione di un apposito bilancio di previsione, l'efficacia degli impegni di spesa del quale sarà subordinata all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;
 - d) l'approvazione di uno o più regolamenti del Parco, sia rivolti ai proprietari delle aree che ai fruitori;



2 / 8



- e) l'assicurazione dei servizi di informazione, di promozione del Parco e di educazione ambientale, con particolare riferimento alle scuole;
- f) lo sviluppo di forme di collaborazione con:
 - gli agricoltori, per mantenere o reintrodurre le colture tradizionali e/o biologiche, promuovere i prodotti tipici locali, fornendo un supporto tecnico ed economico;
 - gli Enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree;
 - i Comuni confinanti per l'estensione territoriale del Parco;
 - le associazioni ambientaliste di evidenza nazionale e le associazioni facenti parte del Forum consultivo.
- g) la possibilità di avvalersi di un Comitato Tecnico-scientifico consultivo;
- h) la rendicontazione annuale alla Provincia dei principali dati economici, finanziari e sociali che hanno caratterizzato l'esercizio trascorso;
- i) la rendicontazione analitica, in base alle prescrizioni determinate dalla Provincia, degli atti di spesa dei contributi in conto capitale assegnati dalla stessa;
- j) l'espressione di parere in merito a modifiche del perimetro o a modifiche dell'assetto pianificatorio del PLIS.

3. Ferme restando le competenze dell'Assemblea dei Sindaci enunciate nei commi precedenti, l'adozione degli atti riguardanti i singoli Comuni, in particolare per quanto attiene strumenti di pianificazione e programmazione del territorio, regolamenti, programmi di intervento ed eventuali strumenti di pianificazione/programmazione negoziata, resta in capo ai rispettivi Uffici e/o Organi Comunali.

4. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce, di norma, ogni tre mesi o con maggior frequenza in caso di necessità. Le riunioni sono valide quando sono presenti i rappresentanti di oltre la metà delle quote di partecipazione alla Convenzione, come stabilite dal successivo art. 8. Le decisioni s'intendono valide quando ottenute con il voto favorevole di oltre la metà sia delle quote di partecipazione che dei votanti presenti. Le decisioni che richiedono atti di competenza dei singoli Comuni di cui al comma 3 del presente articolo richiedono il voto favorevole dei rappresentanti degli Enti direttamente interessati dalla localizzazione degli interventi e l'efficacia delle stesse sarà subordinata all'approvazione dei rispettivi Uffici e/o Organi. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci saranno comunque sempre finalizzate alla ricerca del massimo consenso.

5. Le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci sono convocate dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, anche su iniziativa del Responsabile dell'Ufficio operativo o dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori, o loro delegati.

6. La funzione di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci sarà ricoperta a turno dai Sindaci o loro delegati. I criteri per la rotazione vengono definiti dall'Assemblea dei Sindaci. Per la prima volta sarà il rappresentante del Comune Capo Convenzione.

7. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Parco Media Valle Lambro:


- a) convoca le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci e le presiede;
- b) convoca le riunioni del Forum consultivo di cui all'art. 7 e le presiede.

In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte da un componente dell'Assemblea dei Sindaci appositamente delegato dallo stesso Presidente.

8. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci, incluso il Presidente, prestano la propria attività a titolo gratuito.

9. L'Assemblea dei Sindaci esercita la propria attività attraverso l'approvazione di Documenti d'indirizzo. I Documenti d'indirizzo approvati saranno pubblicati, insieme ai verbali

3 / 8



delle sedute, entro 15 giorni lavorativi, sul sito web del Parco in apposita sezione dedicata. Entro il medesimo termine l'Ufficio operativo del Parco trasmetterà i Documenti d'indirizzo agli uffici comunali competenti per l'argomento.

Art. 6 – Ufficio operativo di gestione del Parco

1. L'Ufficio operativo di gestione del Parco viene costituito, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea dei Sindaci, con il personale designato dalle Amministrazioni convenzionate, con oneri ripartiti fra i medesimi enti, scelto tra i Direttori, o loro delegati, dei Settori tecnici di competenza dei Comuni sottoscrittori.


2. L'Ufficio operativo di gestione del Parco viene attivato presso il Comune capo convenzione.

3. L'Ufficio può richiedere ogni informazione utile e la collaborazione attiva degli uffici tecnici, delle segreterie amministrative e delle strutture operative dei Comuni convenzionati. Le modalità, i tempi e le risorse potranno essere oggetto di specifica intesa.

4. All'Ufficio spettano le attività gestionali conseguenti alle attività di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo precedente, e l'emanazione di ogni atto necessario all'attuazione delle politiche territoriali omogenee e dei progetti specifici interessanti il PLIS. In particolare all'Ufficio operativo competono:

- a) la predisposizione e la sottoposizione all'Assemblea dei Sindaci degli atti prescritti al precedente art. 5, compresi i documenti di pianificazione e programmazione, i Regolamenti del Parco, il Piano di utilizzo del personale ed il Programma annuale di fabbisogno del personale, il Piano Pluriennale degli Interventi con relativo quadro economico e la stesura della relazione sullo stato di attuazione del medesimo, il Piano Attuativo, dando atto che Piani e Regolamenti sono oggetto di distinte approvazioni dei Comuni aderenti;
- b) il coordinamento degli interventi che interessano il territorio del Parco;
- c) la gestione dei capitoli di bilancio di competenza del PLIS, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3;
- d) l'attivazione del servizio di vigilanza del territorio del PLIS;
- e) l'inoltro, alle competenti istituzioni, di richieste di contributi;
- f) l'attività finalizzata alla promozione del Parco ed alla ricerca di finanziamenti.
- g) lo sviluppo di forme di collaborazione sia con enti pubblici (in particolare AIPO, Autorità di Bacino del fiume Po e Consorzio per la Bonifica dell'Alto Lambro), che con associazioni ed imprese (finalizzata alla cura ed alla salvaguardia del territorio del Parco ed alla fruizione pubblica delle sue aree), con i Comuni confinanti (al fine di incrementare l'estensione territoriale del Parco), con gli agricoltori (anche in attuazione degli art. 14 e 15 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57");
- h) l'eventuale gestione delle procedure di gara per le opere pubbliche, previste dagli strumenti attuativi del Parco, da realizzarsi all'interno del perimetro del PLIS, in coordinamento con gli uffici tecnici del Comune interessato dalle opere, ove individuate dall'Assemblea dei Sindaci ed approvate dalle amministrazioni comunali interessate dalle opere;
- i) l'attività di informazione e di educazione ambientale, rivolta in generale ai cittadini e in particolare alle scuole;
- j) la trasmissione, ai Comuni aderenti alla presente Convenzione, degli atti relativi alla gestione del Parco, assunti dal Comune Capo Convenzione o formalizzati dall'Assemblea dei Sindaci;

4 / 8



- k) il mantenimento di una costante relazione con gli uffici comunali dei Comuni sottoscrittori;
- l) la formulazione di proposte per le attività di manutenzione, a carico dei singoli Comuni, delle aree pubbliche all'interno del Parco.

5. A capo dell'ufficio sarà preposto un Responsabile, individuato, secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Sindaci e nominato con provvedimento del Sindaco del Comune Capo Convenzione, tra i soggetti aventi i requisiti per rivestire tale ruolo, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Il Responsabile dell'Ufficio operativo di gestione del Parco propone la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci e il suo ordine del giorno, partecipa alle riunioni del Forum Consultivo ed alle riunioni indette dall'Assemblea dei Sindaci svolgendo, salvo incarichi un proprio delegato, le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di impedimento o di assenza del Responsabile dell'Ufficio, le relative funzioni vengono svolte da altro funzionario appositamente delegato dallo stesso Responsabile.

Art 7 - Forum Consultivo

1. Il Forum Consultivo è nominato dall'Assemblea dei Sindaci ed è composto da:

- a) un consigliere comunale di maggioranza ed uno di minoranza per ciascun Comune convenzionato e un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza per ciascun Consiglio di Zona interessato dal Parco nel territorio comunale.
- b) un rappresentante per ogni associazione ambientalista di rilevanza nazionale ed associazione degli agricoltori presenti nei territori dei Comuni convenzionati;
- c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni o comitati di cittadini, a seguito di presentazione di richiesta motivata all'Assemblea dei Sindaci.

2. Al Forum Consultivo compete la formulazione di parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Programma Pluriennale degli Interventi, sui Regolamenti e sul Piano Attuativo del Parco, nonché eventualmente sugli altri atti di cui all'art. 6, comma 4, lett. a), da trasmettere all'Ufficio operativo di gestione del Parco, entro 30 giorni dalla data di convocazione del Forum, sotto forma di documento scritto. L'Assemblea dei Sindaci, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere parere anche su altri temi.

3. Ai pareri e alle proposte espressi dal Forum Consultivo viene garantita la massima diffusione attraverso pubblicazione sul sito web del Parco.

4. Il Forum Consultivo può sottoporre all'Assemblea dei Sindaci proposte sul recupero della qualità ambientale delle aree del Parco, sulla gestione e cura delle stesse, nonché sulla programmazione di attività di animazione sociale e culturale, conoscitive e di promozione del Parco.

5. Alle riunioni del Forum Consultivo partecipano i componenti dell'Assemblea dei Sindaci ed il Responsabile dell'Ufficio operativo di gestione del Parco; possono partecipare anche i componenti dell'Ufficio operativo di gestione del Parco.


6. Il Forum Consultivo è convocato dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ogni qualvolta sia necessario acquisire un parere o su richiesta del Forum stesso, ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, entro 20 giorni lavorativi da tale richiesta.

7. I componenti del Forum Consultivo prestano la propria attività a titolo gratuito.

Art 8 - Rapporti finanziari

1. Si conviene che ogni Comune partecipi alle spese di gestione inerenti alla Convenzione sulla base delle quote forfettarie di cui all'Allegato 1, che tengano in conto da una parte il

5 / 8



rapporto tra i territori comunali e il Parco, e dall'altra un equo bilanciamento dei Comuni, in modo che nessuno di essi detenga una quota prevalente.

2. Le quote, versate dai Comuni sottoscrittori entro il primo trimestre, con eventuale conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, fermi restando i tempi di approvazione dei relativi bilanci, sono introitate dal Comune Capo Convenzione e da esso amministrare per le finalità convenute, con l'obbligo di rendicontazione. Di intesa fra i Comuni tale conferimento può compiersi attraverso la messa a disposizione di personale o l'uso di beni patrimoniali nei limiti di funzionalità degli stessi alle attività riconducibili alla presente convenzione.

3. L'ammontare delle spese e delle entrate, nonché le modalità di conferimento di cui al precedente comma 2, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio operativo di gestione del Parco. L'eventuale modifica delle quote di cui all'Allegato 1, proposta all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci, deve essere deliberata in sede di approvazione del bilancio dai Comuni interessati.

4. Ulteriori impegni devono essere concordati tra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese, in modo da garantire il pareggio di bilancio.

5. Ulteriori mezzi di finanziamento del PLIS sono costituiti dai proventi derivanti da:

- a) contributi regionali e provinciali;
- b) contributi statali e dell'Unione Europea;
- c) contributi e donazioni dei privati;
- d) introiti riconducibili alle attività di gestione del PLIS.

Art 9 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni decorrenti dalla data della sua stipulazione e potrà essere prorogata o rinnovata con deliberazione consiliare degli Enti aderenti.

2. Lo scioglimento anticipato della Convenzione potrà avvenire solo in caso di unanime decisione di tutti i Comuni aderenti, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali.

3. Al termine della Convenzione, per scadenza della stessa o per scioglimento anticipato, i beni e gli eventuali debiti non onorati, verranno ripartiti tra i Comuni convenzionati, secondo le quote di cui al precedente art. 8.

Art. 10 – Recesso dalla Convenzione


1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della D.G.R. 12 dicembre 2007 8/6148, la facoltà di recesso non può essere esercitata per i primi 2 anni della durata della Convenzione.

2. I Comuni che intendano recedere dalla presente Convenzione, dovranno adottare apposita deliberazione di Consiglio Comunale, comunicata all'Assemblea dei Sindaci almeno sei mesi prima della scadenza di ogni anno solare.

3. Il recesso avrà effetto a partire dall'anno successivo e comporterà il ricalcolo delle quote di partecipazione.

4. Il Comune recedente resta impegnato per le obbligazioni assunte nel periodo di adesione alla Convenzione e non conseguirà alcun rimborso per le spese sostenute ed i versamenti eseguiti nel periodo medesimo.

6 / 8



Art. 11 – Adesioni successive

1. L'adesione di nuovi Comuni, confinanti con i Comuni convenzionati, alla presente Convenzione avviene previo voto favorevole dei Comuni già convenzionati, che delibereranno anche la quota del Comune aderente.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Brugherio

Antonio Marco Tiziano

Comune di Cologno Monzese

~~Comune di Milano~~

Comune di Monza

Comune di Sesto S. Giovanni

Sesto San Giovanni, 2 settembre 2015

Allegato 1:

Stima delle quote ordinarie annuali di partecipazione dei Comuni convenzionati

Comuni	Quote [in frazione]	Importo annuale corrispondente [in €]
Brugherio	1/7	15.000,00
Cogno Monzese	1/7	15.000,00
Milano	2/7	30.000,00
Monza	1/7	15.000,00
Sesto San Giovanni	2/7	30.000,00
totale	7/7	105.000,00

The image shows several handwritten signatures and scribbles in black ink. On the left, there is a large, complex scribble. In the center, there is a signature that appears to be 'M. M.'. To the right of this, there are two more signatures: one that looks like 'M.' and another that is a simple horizontal line with a small hook at the end.



CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE COORDINATA DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE MEDIA VALLE LAMBRO TRA I COMUNI DI BRUGHERIO, COLOGNO MONZESE, MILANO, MONZA E SESTO SAN GIOVANNI

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) e facendo seguito al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 9 ottobre 2013, i Comuni di Brugherio, Cologno Monzese, Milano, Monza e Sesto San Giovanni, si convenzionano per la gestione associata delle funzioni e dei servizi necessari all'attuazione delle politiche territoriali omogenee interessanti il "Parco Locale d'Interesse Sovracomunale Media Valle Lambro".
2. Oggetto della convenzione è la costituzione di un ufficio comune cui affidare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo delle attività attinenti alla gestione tecnico-amministrativa, alla promozione ed alla vigilanza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Media Valle Lambro.
3. La convenzione viene deliberata dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti e sottoscritta dai Sindaci.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

1. I Comuni firmatari si propongono di tutelare, riqualificare e valorizzare il territorio fluviale e metropolitano del PLIS mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) Promuovere lo studio, la conservazione e/o il miglioramento della qualità ambientale e della continuità dell'ecosistema fluviale del Lambro nel suo tratto urbano, dell'assetto idrogeologico dell'area interessata dal suo alveo, della specificità del paesaggio culturale evolutivo del territorio della sua Media Valle, delle criticità generate dalla sua pressione antropica, della connessione con i parchi regionali e PLIS limitrofi.
 - b) Indirizzare ed armonizzare le attività, dei comuni firmatari, di pianificazione urbanistica, e-programmazione territoriale, realizzazione di opere, manutenzione delle aree pubbliche, dei percorsi, delle piantagioni, delle attrezzature esistenti e future relative al territorio del Parco.
 - c) Proporre l'approvazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), di uno o più Regolamenti, del Piano Attuativo del Parco, nonché di ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento per la pianificazione/programmazione negoziata.
 - d) Sostenere e organizzare forme di collaborazione con gli agricoltori (mediante supporto tecnico ed eventualmente economico, finalizzato al mantenimento od alla reintroduzione di colture tradizionali e/o biologiche, favorendo la diversificazione delle funzioni agricole, nonché usi alternativi di valorizzazione del territorio), con gli enti ed i privati (anche tramite convenzioni, al fine di agevolare la fruizione pubblica delle aree all'interno del Parco), con le associazioni ambientaliste, con le imprese sociali e con le altre associazioni operanti per la tutela e la valorizzazione di aree del Parco, con i comuni limitrofi ai fini dell'estensione territoriale del Parco, con le scuole del territorio di ogni ordine e grado.
 - e) Attivare la vigilanza del territorio avvalendosi, per le rispettive competenze, della Polizia Locale dei Comuni aderenti e del Servizio di Vigilanza Ecologica volontaria.
 - f) Promuovere e organizzare attività e progetti di educazione ambientale, nonché la diffusione delle informazioni sul Parco e sulle attività organizzate sul suo territorio.




1 / 8









- g) Valorizzare le risorse dei Comuni aderenti, attraverso una loro gestione coordinata, al fine del raggiungimento dei presenti obiettivi.
 - h) Valutare la possibilità, utilità e sostenibilità di modificare la forma di gestione del Parco e proporre la sua trasformazione in un soggetto giuridicamente autonomo.
2. Le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma si attuano in particolare attraverso l'espletamento delle attività di cui alla D.G.R. 6148/2007, rispettivamente da parte dell'Assemblea dei Sindaci, di cui al successivo art. 5, per gli aspetti di indirizzo, e da parte dell'Ufficio operativo di gestione del Parco, di cui al successivo art. 6, per gli aspetti gestionali.

Art. 3 – Comuni sottoscrittori

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra i Comuni sottoscrittori.
2. Questi ultimi concorrono all'attuazione dei processi di pianificazione, programmazione e gestione del progetto, oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione le risorse finanziarie e le competenze tecnico - organizzative.
3. Essi si impegnano a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2, ed al pagamento degli oneri di competenza.

Art. 4 - Comune Capo Convenzione

1. Il ruolo di Comune Capo Convenzione è assegnato al Comune di Sesto San Giovanni.
2. Al Comune Capo Convenzione spettano funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa dell'Assemblea dei Sindaci e la predisposizione dei relativi atti. Cura altresì gli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto deciso dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Comune Capo Convenzione prevede nei propri strumenti di programmazione finanziaria, appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali sono accertate le entrate ed impegnate le spese. La gestione di detti capitoli è attribuita al Responsabile dell'Ufficio operativo di gestione del Parco o al Dirigente del Settore del Comune Capo Convenzione a cui sono affidate le attività di gestione del verde.

Art. 5 – Assemblea dei Sindaci

1. Il ruolo di indirizzo e controllo sugli atti e sugli interventi inerenti alle attività del PLIS spetta all'Assemblea dei Sindaci, costituita dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati.
2. All'Assemblea dei Sindaci, nell'ambito della propria attività di indirizzo e controllo delle attività di seguito elencate e nei limiti di quanto specificato al successivo comma 3, compete:
 - a) l'approvazione del Programma Pluriennale degli Interventi (PPI);
 - b) la proposizione ai Comuni dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione relativamente al Parco e del Piano Attuativo;
 - c) l'assunzione dei necessari provvedimenti di programmazione e gestione economico-finanziaria e la predisposizione ed approvazione di un apposito bilancio di previsione, l'efficacia degli impegni di spesa del quale sarà subordinata all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;
 - d) l'approvazione di uno o più regolamenti del Parco, sia rivolti ai proprietari delle aree che ai fruitori;

- 
- e) l'assicurazione dei servizi di informazione, di promozione del Parco e di educazione ambientale, con particolare riferimento alle scuole;
- f) lo sviluppo di forme di collaborazione con:
- gli agricoltori, per mantenere o reintrodurre le colture tradizionali e/o biologiche, promuovere i prodotti tipici locali, fornendo un supporto tecnico ed economico;
 - gli Enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree;
 - i Comuni confinanti per l'estensione territoriale del Parco;
 - le associazioni ambientaliste di evidenza nazionale e le associazioni facenti parte del Forum consultivo.
- g) la possibilità di avvalersi di un Comitato Tecnico-scientifico consultivo;
- h) la rendicontazione annuale alla Provincia dei principali dati economici, finanziari e sociali che hanno caratterizzato l'esercizio trascorso;
- i) la rendicontazione analitica, in base alle prescrizioni determinate dalla Provincia, degli atti di spesa dei contributi in conto capitale assegnati dalla stessa;
- j) l'espressione di parere in merito a modifiche del perimetro o a modifiche dell'assetto pianificatorio del PLIS.

3. Ferme restando le competenze dell'Assemblea dei Sindaci enunciate nei commi precedenti, l'adozione degli atti riguardanti i singoli Comuni, in particolare per quanto attiene strumenti di pianificazione e programmazione del territorio, regolamenti, programmi di intervento ed eventuali strumenti di pianificazione/programmazione negoziata, resta in capo ai rispettivi Uffici e/o Organi Comunali.

4. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce, di norma, ogni tre mesi o con maggior frequenza in caso di necessità. Le riunioni sono valide quando sono presenti i rappresentanti di oltre la metà delle quote di partecipazione alla Convenzione, come stabilite dal successivo art. 8. Le decisioni s'intendono valide quando ottenute con il voto favorevole di oltre la metà sia delle quote di partecipazione che dei votanti presenti. Le decisioni che richiedono atti di competenza dei singoli Comuni di cui al comma 3 del presente articolo richiedono il voto favorevole dei rappresentanti degli Enti direttamente interessati dalla localizzazione degli interventi e l'efficacia delle stesse sarà subordinata all'approvazione dei rispettivi Uffici e/o Organi. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci saranno comunque sempre finalizzate alla ricerca del massimo consenso.

5. Le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci sono convocate dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, anche su iniziativa del Responsabile dell'Ufficio operativo o dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori, o loro delegati.

6. La funzione di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci sarà ricoperta a turno dai Sindaci o loro delegati. I criteri per la rotazione vengono definiti dall'Assemblea dei Sindaci. Per la prima volta sarà il rappresentante del Comune Capo Convenzione.

7. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Parco Media Valle Lambro:

- a) convoca le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci e le presiede;
- b) convoca le riunioni del Forum consultivo di cui all'art. 7 e le presiede.

In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte da un componente dell'Assemblea dei Sindaci appositamente delegato dallo stesso Presidente.

8. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci, incluso il Presidente, prestano la propria attività a titolo gratuito.

9. L'Assemblea dei Sindaci esercita la propria attività attraverso l'approvazione di Documenti d'indirizzo. I Documenti d'indirizzo approvati saranno pubblicati, insieme ai verbali

delle sedute, entro 15 giorni lavorativi, sul sito web del Parco in apposita sezione dedicata. Entro il medesimo termine l'Ufficio operativo del Parco trasmetterà i Documenti d'indirizzo agli uffici comunali competenti per l'argomento.

Art. 6 – Ufficio operativo di gestione del Parco


1. L'Ufficio operativo di gestione del Parco viene costituito, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea dei Sindaci, con il personale designato dalle Amministrazioni convenzionate, con oneri ripartiti fra i medesimi enti, scelto tra i Direttori, o loro delegati, dei Settori tecnici di competenza dei Comuni sottoscrittori.

2. L'Ufficio operativo di gestione del Parco viene attivato presso il Comune capo convenzione.

3. L'Ufficio può richiedere ogni informazione utile e la collaborazione attiva degli uffici tecnici, delle segreterie amministrative e delle strutture operative dei Comuni convenzionati. Le modalità, i tempi e le risorse potranno essere oggetto di specifica intesa.

4. All'Ufficio spettano le attività gestionali conseguenti alle attività di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci di cui all'articolo precedente, e l'emanazione di ogni atto necessario all'attuazione delle politiche territoriali omogenee e dei progetti specifici interessanti il PLIS. In particolare all'Ufficio operativo competono:

- a) la predisposizione e la sottoposizione all'Assemblea dei Sindaci degli atti prescritti al precedente art. 5, compresi i documenti di pianificazione e programmazione, i Regolamenti del Parco, il Piano di utilizzo del personale ed il Programma annuale di fabbisogno del personale, il Piano Pluriennale degli Interventi con relativo quadro economico e la stesura della relazione sullo stato di attuazione del medesimo, il Piano Attuativo, dando atto che Piani e Regolamenti sono oggetto di distinte approvazioni dei Comuni aderenti;
- b) il coordinamento degli interventi che interessano il territorio del Parco;
- c) la gestione dei capitoli di bilancio di competenza del PLIS, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3;
- d) l'attivazione del servizio di vigilanza del territorio del PLIS;
- e) l'invio, alle competenti istituzioni, di richieste di contributi;
- f) l'attività finalizzata alla promozione del Parco ed alla ricerca di finanziamenti.
- g) lo sviluppo di forme di collaborazione sia con enti pubblici (in particolare AIPO, Autorità di Bacino del fiume Po e Consorzio per la Bonifica dell'Alto Lambro), che con associazioni ed imprese (finalizzata alla cura ed alla salvaguardia del territorio del Parco ed alla fruizione pubblica delle sue aree), con i Comuni confinanti (al fine di incrementare l'estensione territoriale del Parco), con gli agricoltori (anche in attuazione degli art. 14 e 15 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57");
- h) l'eventuale gestione delle procedure di gara per le opere pubbliche, previste dagli strumenti attuativi del Parco, da realizzarsi all'interno del perimetro del PLIS, in coordinamento con gli uffici tecnici del Comune interessato dalle opere, ove individuate dall'Assemblea dei Sindaci ed approvate dalle amministrazioni comunali interessate dalle opere;
- i) l'attività di informazione e di educazione ambientale, rivolta in generale ai cittadini e in particolare alle scuole;
- j) la trasmissione, ai Comuni aderenti alla presente Convenzione, degli atti relativi alla gestione del Parco, assunti dal Comune Capo Convenzione o formalizzati dall'Assemblea dei Sindaci;

- 
- k) il mantenimento di una costante relazione con gli uffici comunali dei Comuni sottoscrittori;
 - l) la formulazione di proposte per le attività di manutenzione, a carico dei singoli Comuni, delle aree pubbliche all'interno del Parco.

5. A capo dell'ufficio sarà preposto un Responsabile, individuato, secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Sindaci e nominato con provvedimento del Sindaco del Comune Capo Convenzione, tra i soggetti aventi i requisiti per rivestire tale ruolo, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Il Responsabile dell'Ufficio operativo di gestione del Parco propone la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci e il suo ordine del giorno, partecipa alle riunioni del Forum Consultivo ed alle riunioni indette dall'Assemblea dei Sindaci svolgendo, salvo incarichi un proprio delegato, le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di impedimento o di assenza del Responsabile dell'Ufficio, le relative funzioni vengono svolte da altro funzionario appositamente delegato dallo stesso Responsabile.

Art 7 - Forum Consultivo

1. Il Forum Consultivo è nominato dall'Assemblea dei Sindaci ed è composto da:

- a) un consigliere comunale di maggioranza ed uno di minoranza per ciascun Comune convenzionato e un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza per ciascun Consiglio di Zona interessato dal Parco nel territorio comunale.
- b) un rappresentante per ogni associazione ambientalista di rilevanza nazionale ed associazione degli agricoltori presenti nei territori dei Comuni convenzionati;
- c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni o comitati di cittadini, a seguito di presentazione di richiesta motivata all'Assemblea dei Sindaci.

2. Al Forum Consultivo compete la formulazione di parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Programma Pluriennale degli Interventi, sui Regolamenti e sul Piano Attuativo del Parco, nonché eventualmente sugli altri atti di cui all'art. 6, comma 4, lett. a), da trasmettere all'Ufficio operativo di gestione del Parco, entro 30 giorni dalla data di convocazione del Forum, sotto forma di documento scritto. L'Assemblea dei Sindaci, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere parere anche su altri temi.

3. Ai pareri e alle proposte espressi dal Forum Consultivo viene garantita la massima diffusione attraverso pubblicazione sul sito web del Parco.

4. Il Forum Consultivo può sottoporre all'Assemblea dei Sindaci proposte sul recupero della qualità ambientale delle aree del Parco, sulla gestione e cura delle stesse, nonché sulla programmazione di attività di animazione sociale e culturale, conoscitive e di promozione del Parco.


5. Alle riunioni del Forum Consultivo partecipano i componenti dell'Assemblea dei Sindaci ed il Responsabile dell'Ufficio operativo di gestione del Parco; possono partecipare anche i componenti dell'Ufficio operativo di gestione del Parco.

6. Il Forum Consultivo è convocato dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ogni qualvolta sia necessario acquisire un parere o su richiesta del Forum stesso, ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, entro 20 giorni lavorativi da tale richiesta.

7. I componenti del Forum Consultivo prestano la propria attività a titolo gratuito.

Art 8 - Rapporti finanziari

1. Si conviene che ogni Comune partecipi alle spese di gestione inerenti alla Convenzione sulla base delle quote forfettarie di cui all'Allegato 1, che tengano in conto da una parte il





rapporto tra i territori comunali e il Parco, e dall'altra un equo bilanciamento dei Comuni, in modo che nessuno di essi detenga una quota prevalente.

2. Le quote, versate dai Comuni sottoscrittori entro il primo trimestre, con eventuale conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, fermi restando i tempi di approvazione dei relativi bilanci, sono introitate dal Comune Capo Convenzione e da esso amministrare per le finalità convenute, con l'obbligo di rendicontazione. Di intesa fra i Comuni tale conferimento può compiersi attraverso la messa a disposizione di personale o l'uso di beni patrimoniali nei limiti di funzionalità degli stessi alle attività riconducibili alla presente convenzione.

3. L'ammontare delle spese e delle entrate, nonché le modalità di conferimento di cui al precedente comma 2, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio operativo di gestione del Parco. L'eventuale modifica delle quote di cui all'Allegato 1, proposta all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci, deve essere deliberata in sede di approvazione del bilancio dai Comuni interessati.

4. Ulteriori impegni devono essere concordati tra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese, in modo da garantire il pareggio di bilancio.

5. Ulteriori mezzi di finanziamento del PLIS sono costituiti dai proventi derivanti da:

- a) contributi regionali e provinciali;
- b) contributi statali e dell'Unione Europea;
- c) contributi e donazioni dei privati;
- d) introiti riconducibili alle attività di gestione del PLIS.

Art 9 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni decorrenti dalla data della sua stipulazione e potrà essere prorogata o rinnovata con deliberazione consiliare degli Enti aderenti.

2. Lo scioglimento anticipato della Convenzione potrà avvenire solo in caso di unanime decisione di tutti i Comuni aderenti, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali.

3. Al termine della Convenzione, per scadenza della stessa o per scioglimento anticipato, i beni e gli eventuali debiti non onorati, verranno ripartiti tra i Comuni convenzionati, secondo le quote di cui al precedente art. 8.

Art. 10 - Recesso dalla Convenzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della D.G.R. 12 dicembre 2007 8/6148, la facoltà di recesso non può essere esercitata per i primi 2 anni della durata della Convenzione.

2. I Comuni che intendano recedere dalla presente Convenzione, dovranno adottare apposita deliberazione di Consiglio Comunale, comunicata all'Assemblea dei Sindaci almeno sei mesi prima della scadenza di ogni anno solare.

3. Il recesso avrà effetto a partire dall'anno successivo e comporterà il ricalcolo delle quote di partecipazione.

4. Il Comune recedente resta impegnato per le obbligazioni assunte nel periodo di adesione alla Convenzione e non conseguirà alcun rimborso per le spese sostenute ed i versamenti eseguiti nel periodo medesimo.

Art. 11 – Adesioni successive

1. L'adesione di nuovi Comuni, confinanti con i Comuni convenzionati, alla presente Convenzione avviene previo voto favorevole dei Comuni già convenzionati, che delibereranno anche la quota del Comune aderente.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Brugherio

.....*Antonina Maria Troiano*.....

Comune di Cologno Monzese

.....*[Signature]*.....

~~Comune di Milano~~

~~.....*[Signature]*.....~~

Comune di Monza

.....*[Signature]*.....

Comune di Sesto S. Giovanni

.....*[Signature]*.....

Sesto San Giovanni, 2 settembre 2015

Allegato 1:

Stima delle quote ordinarie annuali di partecipazione dei Comuni convenzionati

Comuni	Quote [in frazione]	Importo annuale corrispondente [in C]
Brugherio	1/7	15.000,00
Cologno Monzese	1/7	15.000,00
Milano	2/7	30.000,00
Monza	1/7	15.000,00
Sesto San Giovanni	2/7	30.000,00
totale	7/7	105.000,00

